CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELLA MALGA STRAOLGIO
(VAL PORTAJOLA – COMUNE DI MALESCO) - ANNUALITÀ 2017- 2018

Art. 1 - Individuazione e descrizione della malga

Il presente capitolato disciplina la concessione della malga Alpe Straolgio di proprietà del Comune di Malesco, in uso all'Ente Parco Nazionale Val Grande, ubicata in località Straolgio nel Comune di Malesco (VB), la cui consistenza è data da:

1) superficie a pascolo totale pari ad ha 81,9
2) superficie utilizzabile pari ad ha 72,4 - di cui ha 35,23 pascoli cespugliati
3) incolti di ha 9,5
4) n° 2 vasche di raccolta acque meteoriche di capacità rispettivamente pari a 2.000 litri e 20.000 litri, poste rispettivamente a quota 2000 m. e 2060 m. s.l.m., per l'alimentazione delle postazioni di abbeverata degli animali;
5) n° 4 fabbricati dotati degli impianti e delle attrezzature e adibiti agli usi di seguito descritti:
   - Fabbricato A - *Rifugio alpino non gestito*
   - Fabbricato B - *Bivacco aperto e vani diversi*
   - Fabbricato C - *Legnaia e vano tecnico*
   - Fabbricato D - *Deposito e locale lavorazione latte, con servizio igienico/spogliatoio*

Disponibilità d'acqua e impianti idrici per i fabbricati

L'acqua utilizzabile negli edifici della malga proviene da due distinti bacini, di capienza nominale pari a 1.90 mc e 10,50 mc, che raccolgono rispettivamente acqua di risorgiva e acqua di prelievo dal Rio Drosi. L'effettiva disponibilità d'acqua nel corso del periodo di monticazione dipende, dunque, in modo diretto dalle condizioni meteoclimatiche dell'anno e, in particolare, dell'estate.

Al fine di garantire il massimo apporto idrico ai fabbricati, nel corso delle stagioni estive 2017 e 2018, e in via sperimentale, l'acqua di entrambi i bacini è destinata ai consumi civili, con conseguente esclusione di utilizzo della microcentralina idroelettrica presente in alpe (fabbricato C – vano tecnico).

L'acqua fornita è per uso domestico e non è potabile.

Sono dotati di impianto idrico il fabbricato A e il fabbricato D.

Nel fabbricato D, la produzione di acqua calda è garantita da scaldacqua a GPL alimentato da bombola.

Nel fabbricato A, non è disponibile l'acqua calda.

Disponibilità di energia e impianti elettrici

Il fabbricato A, il fabbricato D limitatamente alla porzione destinata a locale lavorazione latte con servizio igienico/spogliatoio e il fabbricato C sono dotati di impianto elettrico cc 220-230 V.

L'impianto elettrico del fabbricato A è configurato in modo da consentire l'alimentazione dei punti luce – ma solo di essi - a mezzo di pannello fotovoltaico.

Per tutto il resto, la produzione di energia elettrica nella malga, se d'interesse, deve essere garantita da motogeneratore, fornito e da installare nel fabbricato C a cura e spesa del Concessionario.

È escluso l'uso della microcentralina idroelettrica.

Riscaldamento edifici, conservazione e cottura alimenti
Il fabbricato A – *Rifugio non gestito,* è riscaldato da stufa economica a legna ubicata nel vano soggiorno-pranzo, utilizzabile dagli escursionisti per l'autocucina. Nessun altro dispositivo per il riscaldamento è presente nell'edificio. Il locale cucina – piastrellato e completo di lavello, mobili e suppellettili - è attrezzato con piano cottura e frigorifero domestico da 170 litri, entrambi alimentati da bombole a GPL.
Nel Fabbricato D, il locale lavorazione latte, piastrellato, dispone di lavello in acciaio con dispositivo di azionamento a pedale per l'acqua calda e fredda, tavolo aspersore in acciaio e piletta di scarico a pavimento; l'espulsione dei fumi di lavorazione del latte avviene per mezzo di aspiratore a muro, attivabile fornendo elettricità all'impianto.

Art. 2 - Durata della monticazione e carico

Il periodo di monticazione, salvo diversa disposizione regionale e nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di Polizia Forestale, potrà svolgersi nel periodo compreso tra 1° giugno e 30 settembre e, comunque, quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Nell'arco temporale sopra descritto, il periodo di monticazione dovrà essere concordato con il Parco, anche in relazione all'andamento climatico stagionale e alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, nonché al carico animale previsto.

Il carico mantenibile massimo all'Alpe Straolgio è determinato in 3.127 giorni di pascolamento per UBA (Unità Bovine Adulte) ha^{-1} $anno^{-1}$.[1].

In base a tale parametro si rappresenta, a titolo esemplificativo, che un gregge di pecore di 50 UBA (corrispondente a 330 pecore) può potenzialmente pascolare per 63 giorni, mentre un gregge di 500 pecore può potenzialmente pascolare per 41 giorni/anno.

I valori di carico indicati possono essere maggiorati del 35% allo scopo di prevedere un leggero sovraccarico favorevole al miglioramento dei pascoli dell'alpe , in relazione alla presenza di una importante proporzione di pascoli cespugliati.

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertato all'inizio del periodo di pascolamento.

Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Art. 3 - Tecnica di pascolo e subconcessione

Tutta la superficie pascoliva della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato e attraverso la stabbiatura degli animali in aree idonee al pernottamento, in base al *Piano di pascolo* allegato al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale.

I punti di pernottamento (stabbiature, se fatte con pecore e/o caprini) dovranno essere molti, ben distribuiti sul territorio e con un massimo di tre giorni per stabbiatura.

Gli animali non dovranno mai pernottare nelle aree prossime ai fabbricati.

Al fine dell'esercizio del pascolo turnato, coerentemente con le previsioni del *Piano di pascolo*, l'Ente Parco mette a disposizione del Concessionario:

1) Numero adeguato di reti elettrificate con pannelli solari, batterie, picchetti di plastica, distanziatori e maniglie isolanti, necessarie per la suddivisione delle aree di pascolo e per la protezione degli edifici e dell'area di tutela dei punti di raccolta dell'acqua di uso domestico;
2) reti di protezione per impedire l'accesso diretto degli animali alle vasche di raccolta delle acque meteoriche;
3) tubi mobili per la derivazione dell'acqua dai bacini ai recinti e tazzette per l'abbeverata degli animali.

[1] Il carico espresso U.B.A. è così determinabile:
-1 vacca = 1 U.B.A.
-1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
-1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni) = 0,6 U.B.A.
-1 vitello/vitella (<1 anno) = 0,4 U.B.A
-1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
-1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
-1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A

Nell'esercizio del pascolo turnato, il Concessionario provvederà ad allestire i recinti elettrici, le reti di protezione delle vasche di raccolta dell'acqua, nonché i tubi di derivazione e le tazzette, secondo il *Piano di pascolo* ed eventuali altre indicazioni fornite dall'Ente Parco o da esperti incaricati all'inizio e nel corso della monticazione, riportate nei verbali di consegna e di carico della malga e in eventuali verbali di visita nel corso dell'attività.

Durante l'esercizio dell'attività di alpeggio, il Concessionario dovrà:

1) garantire la piena funzionalità delle attrezzature di proprietà dell'Ente Parco messe a disposizione per il pascolo turnato;
2) rispettare le indicazioni fornite dall'Ente Parco - anche attraverso propri esperti incaricati di monitorare l'attività di pascolamento turnato - relative alla gestione degli animali all'interno dei recinti predisposti per il pascolo e alla stabbiatura degli animali;
3) rispettare le indicazioni fornite dall'Ente Parco - anche attraverso propri esperti incaricati di monitorare il conforme utilizzo dell'acqua e, più in generale, degli edifici e degli impianti - relative alla protezione e alla tutela dell'igiene delle sorgenti e degli edifici, con la loro area pertinenziale, dal pascolamento e dalla sosta degli animali.

Al termine delle attività stagionale, il Concessionario s'impegna a:

1) provvedere allo smontaggio e al ricovero in alpe (in vano apposito indicato dal Parco) dei recinti e di tutte le attrezzature (reti per le vasche di raccolta acqua, tubi, tazzette, ecc..) fornite dall'Ente;
2) rimuovere, a propria cura e spesa, le proprie suppellettili e attrezzature utilizzate per il pascolo, così come di tutti i rifiuti prodotti, trasferendoli a valle e conferendoli alle pubbliche discariche.

E' espressamente vietata la subconcessione, ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi, degli immobili e delle attrezzature tutte oggetto del presente atto.

Art. 4 - Utilizzo temporaneo degli immobili e relativi impianti e attrezzature

Per il periodo di durata della monticazione, il Concessionario è autorizzato all'utilizzo temporaneo degli edifici o delle porzioni di essi evidenziate nelle planimetrie allegate e di seguito descritte:

1) Fabbricato A - *Rifugio alpino non gestito*
   La parte concessa in uso esclusivo al Concessionario è costituita da porzione di fabbricato a piano terra, con accesso autonomo dall'esterno, composta da cucina, dispensa, camera allestita con due letti, servizio igienico e corridoio di disimpegno.
   La restante parte di piano terra (costituita da soggiorno-pranzo con autocucina e secondo servizio igienico) ed il vano sottotetto (camerata con otto posti letto) è destinato esclusivamente agli escursionisti ad eccezione del soggiorno-pranzo che è anche utilizzabile dal Concessionario.
   La legna per il fabbisogno presunto delle stagioni estive 2017 e 2018 è fornita dall'Ente Parco.
2) Fabbricato B – *Bivacco aperto e vani diversi*
   Solo in caso di monticazione con animali da latte e caseificazione in alpe, è concessa in uso esclusivo al Concessionario la porzione di fabbricato, con accesso autonomo dall'esterno, composta da locale magazzino e locale di stagionatura del formaggio (in pietra e piani in legno alle pareti).
   Il restante vano dell'edificio è destinato esclusivamente agli escursionisti ad uso bivacco sempre aperto e non è utilizzabile dal Concessionario.
3) Fabbricato C – *Legnaia e vano tecnico*
   Tutto il fabbricato è concesso in uso esclusivo al Concessionario.
   Il primo vano è adibito a legnaia e raccolta differenziata dei rifiuti.
   Il secondo è il locale impianti. Qui deve trovare collocazione l'eventuale motogeneratore del Concessionario per la fornitura di elettricità agli edifici dell'alpe. È fatto divieto al Concessionario di utilizzare la microcentralina idroelettrica ivi presente e modificare la configurazione degli impianti idrici stabilita dall'Ente Parco.
4) Fabbricato D – *Deposito e locale lavorazione latte, con servizio igienico/spogliatoio*
   Tutto il fabbricato è concesso in uso esclusivo al Concessionario.
   Esso è costituito da due distinte porzioni, con accessi autonomi dall'esterno, rispettivamente destinate a deposito (con punto acqua interno) e locale di lavorazione latte completo di servizio igienico/spogliatoio.

È a carico del Concessionario la fornitura del GPL e dell'elettricità necessari al funzionamento delle attrezzature descritte, se di suo interesse per lo svolgimento delle attività nella malga.

Il Concessionario, nel corso dell'esercizio della propria attività d'alpeggio, s'impegna a rispettare il decoro degli spazi di uso esclusivo e comune (interni ed esterni).

In particolare, il Concessionario s'impegna a:

1) utilizzare e far utilizzare a persone autorizzate dall'azienda, sotto la propria responsabilità, le strutture concesse in uso esclusivo per le finalità di cui all'art. 1 del presente capitolato;
2) tenere e far tenere ai propri collaboratori un comportamento consono nel rispetto degli escursionisti eventualmente presenti e dell'immagine del Parco;
3) utilizzare gli spazi di uso promiscuo del rifugio (fabbricato A) in modo da consentirne la piena fruibilità da parte degli escursionisti e delle persone autorizzate dal Parco (ad es. personale dell'Ente e altri incaricati) nell'ambito dello svolgimento della loro attività;
4) ad avvio della monticazione, fornire ed allestire in alpe, sotto la propria responsabilità e a propria cura e spesa, se d'interesse ai fini dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature presenti:
   a) motogeneratore per l'alimentazione degli impianti elettrici di tutti i fabbricati e per la produzione di acqua calda mediante boiler nel fabbricato A;
   b) bombole di GPL necessarie all'alimentazione di: piano cottura e frigorifero della cucina (fabbricato A), scaldacqua e fornelli per la lavorazione del latte (fabbricato D);
5) garantire la custodia, la cura e la conservazione in condizioni di decoro ed efficienza degli edifici o loro porzioni in disponibilità all'azienda sia per l'uso esclusivo che promiscuo, attuando la pulizia degli ambienti e delle suppellettili;
6) garantire la cura e la conservazione in condizioni di decoro ed efficienza dell'area esterna pertinenziale agli edifici indicata nelle planimetrie allegate, escludendo il pascolamento e la sosta degli animali in prossimità delle strutture destinate alla permanenza di persone e provvedendo, periodicamente, allo sfalcio del prato e delle erbe infestanti;
7) rifornire il rifugio (fabbricato A) di idonea quantità di legna da ardere, prelevandola periodicamente dalla legnaia (fabbricato C) e segnalando, con sufficiente anticipo, l'eventuale esigenza di fornitura;
8) provvedere alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, assicurandone il trasporto a valle periodico e, senz'altro, a conclusione del periodo di monticazione;
9) segnalare tempestivamente all'Ente Parco la presenza di guasti e danni alla struttura;
10) non procedere ad opere di trasformazione e modifica di locali, impianti, attrezzature, arredi e seppellitili interne, nonché delle aree di pertinenza, in difformità da quanto concordato con l'Ente Parco;
11) al termine della monticazione, provvedere a propria cura e spesa:
   a) al riordino e alla pulizia delle strutture concesse in uso esclusivo e promiscuo, nonché degli arredi e delle suppellettili ivi contenute;
   b) alla completa rimozione delle proprie suppellettili e attrezzature, così come di tutti i cibi portati in malga e di tutti i rifiuti prodotti e/o raccolti, trasferendoli a valle e conferendoli alle pubbliche discariche.

Art. 5 - Documenti allegati al contratto

Alla stipula del contratto di concessione il Concessionario deve

1) provvedere alla sottoscrizione del presente capitolato;
2) fornire al Parco copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che il Concessionario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio ove diversa da quella presentata in sede di offerta. Entro 10 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento, dovrà presentare al Comune di Malesco e al Parco copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione;
3) provvedere al deposito della cauzione definitiva di cui all'art 11 del bando sotto forma di contratto di garanzia assicurativo/bancario a favore dell'Ente Parco, riscuotibile dall'Ente parco a semplice richiesta senza eccezioni.
4) consegnare copia di polizza assicurativa per danni derivanti dall'esercizio dell'attività di alpeggio (rischio locativo), con massimale non inferiore a € 250.000,00.
5) consegnare copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con validità pari alla durata della concessione, con massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

Art. 6 - Consegna e restituzione della malga e prescrizioni particolari sul suo utilizzo

Alla consegna ed alla restituzione della malga, coincidenti con l'inizio e la fine della stagione di monticazione, il Parco, in contraddittorio con il Concessionario e il Conduttore (se persona diversa dal Concessionario) redigerà i seguenti verbali:

1) *verbali di consegna e di restituzione*, dai quali risulteranno le condizioni del pascolo, la consistenza dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature e suppellettili in dotazione, nonché, a conclusione dell'attività, l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
2) *verbali di carico e scarico della malga* riportanti prescrizioni particolari o indicazione per affrontare particolari problematiche gestionali, nonché, a conclusione dell'attività, il rispetto delle prescrizioni impartite.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

Alla conclusione della stagione di monticazione, se saranno rilevati danni o infrazioni, l'importo del deposito cauzionale (contratto di garanzia assicurativo/bancario) sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni necessarie, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

Art. 7 - Verifiche e penalità

L'Ente Parco si riserva di controllare, in qualsiasi momento, l'effettiva attuazione del *Piano di pascolo* e il rispetto del carico di bestiame e delle modalità di stabbiatura degli animali, nonché di verificare i dati forniti dal Concessionario, mediante ispezioni dirette, ovvero delegando altri soggetti nel modo che riterrà più opportuno.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di controllare, in qualsiasi momento, il corretto utilizzo degli immobili e l'effettiva ottemperanza degli impegni di cui al precedente art. 4 da parte del Concessionario.

Le ispezioni saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario e con il Conduttore (se persona fisica diversa dal Concessionario).

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente Parco, una insufficiente cura o danni di qualsiasi genere, l'addebito verrà contestato per iscritto al Concessionario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Parco. In difetto e in caso della necessità di interventi di manutenzione straordinaria, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, il Parco realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

Il Concessionario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse, il Parco potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui cura è, come sopra precisato, a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili, degli impianti e delle attrezzature date in concessione e la loro migliore conservazione.

Il costo delle manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del Concessionario è a carico dello stesso.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il Concessionario è tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione e il Parco potrà trattenere l'intera cauzione, o parte di essa, come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 8 - Migliorie

Il Parco ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento della malga (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della sentieristica, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

Se i suddetti interventi dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il Concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti.

Art. 9 - Oneri generali a carico del Concessionario

Il Concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e i permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente capitolato (es. attività di allevamento e conduzione animali, di caseificazione in alpeggio, ecc.).

Qualora il Concessionario non conduca direttamente la malga, dovrà, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna della malga stessa, darne comunicazione all'Ente Parco, comunicando nel contempo i nominativi delle persone a cui verrà assegnato tale compito (conduttore/i), specificandone il ruolo ricoperto all'interno dell'azienda e il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di cui è incaricato.

Solo per ragioni impreviste ed eccezionali è facoltà del Concessionario nel corso del periodo di monticazione effettuare la sostituzione del Conduttore della malga, previa comunicazione all'Ente Parco, accompagnata con i riscontri di cui al comma precedente, effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della sostituzione. In tal caso è obbligo del Concessionario istruire il/i nuovo/i conduttore/i affinché operi nel rispetto del piano di pascolo, del presente capitolato e delle prescrizioni particolari riportate nei verbali di consegna e di carico della malga. È facoltà dell'Ente Parco presenziare al passaggio di consegne sopra descritto.

E' fatto obbligo al Concessionario, nello svolgimento delle attività d'alpeggio, di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il Concessionario deve immediatamente avvisare il Parco ed i competenti organi del Comune di Malesco, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il Concessionario deve, altresì, dare immediata segnalazione al Parco, per la valutazione delle azioni conseguenti, di qualunque rottura o danno occorso ad immobili, impianti, attrezzature, arredi e suppellettili dati in uso esclusivo o promiscuo.

Dalla consegna alla restituzione della malga attestata dai verbali di cui all'art. 6 del presente capitolato, il Concessionario viene ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili assegnati in uso esclusivo e promiscuo, a meno che non vengano tempestivamente comunicati e indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato; pertanto, le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Art. 10 - Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga, oltre ed ad integrazione degli obblighi di cui ai precedenti articoli, il Concessionario deve osservare i seguenti impegni:

1) uniformarsi alle vigenti norme di tutela dell'area protetta, di cui alla Legge n. 394/1991 e al D.M. 02 marzo 1992;
2) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l'attività d'alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al Concessionario di denunciare immediatamente il fatto al Servizio Veterinario dell'ASL 14 – Verbano Cusio Ossola competente per territorio, al Sindaco e all'Ente Parco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;
3) uniformarsi alle richieste dell'Ente Parco in materia di tutela delle acque ad uso domestico anche modificando durante il periodo di monticazione il posizionamento delle reti di elettriche a protezione dei bacini idrici;
4) mantenere e gestire la superficie pascoliva della malga nel rispetto del *Piano di pascolo* e delle prescrizioni particolari fornite dal Parco (*verbale di carico*) ad avvio della monticazione;
5) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine, ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica erbosa;
6) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
7) in conformità alle disposizioni del Codice Civile e alle consuetudini locali, al Concessionario è fatto, altresì, obbligo di:
   a) arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
   b) evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;

c) effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
d) adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
e) impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
f) provvedere al taglio periodico della vegetazione nelle pertinenze dei fabbricati ;
g) provvedere alla ripulitura a fine stagione di tutti i locali in concessione.

8) preferire, nelle attività d'alpeggio, l'utilizzo di prodotti ecologici e poco inquinanti, il contenimento degli sprechi e della produzione di rifiuti non degradabili, la raccolta differenziata, il compostaggio, ecc.;
9) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e al loro trasferimento a valle a fine stagione, conferendoli alle pubbliche discariche.

Art. 11 - Oneri per il Parco

Al Parco spetta il compito di realizzare tempestivamente e compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio, gli interventi eventuali di manutenzione straordinaria e di riparazione guasti, non imputabili al Concessionario, che dovessero verificarsi durante il periodo di monticazione e che impedissero il regolare svolgimento della sua attività.

Art. 12 - Divieti

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, il Concessionario deve osservare i seguenti divieti:
1) effettuare il pascolo vagante;
2) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
3) utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
4) effettuare la concimazione minerale;
5) asportare il letame dal pascolo;
6) bruciare in loco il materiale vegetale derivante dalle attività dell'alpeggio;
7) alterare e rimuovere termini e opere di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;
8) bruciare in loco i rifiuti prodotti o lasciati dagli escursionisti.

Art. 13 - Responsabilità

Il Concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei pascoli, dei bacini di abbeverata, dei fabbricati concessi in uso esclusivo e promiscuo, degli impianti e delle attrezzature presenti nell'alpeggio e fornite per lo svolgimento dell'attività, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

L'Ente Parco non risponderà, comunque, dei danni alle persone e alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del Concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Art. 14 - Cause espresse di risoluzione del contratto

L'Ente Parco può risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) violazione delle norme di tutela dell'area protetta, di cui alla Legge n. 394/1991 e al D.M. 02 marzo 1992;
b) quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto di subconcessione di cui all'art. 3 del presente capitolato;
c) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fatte dall'Ente Parco, per il ritardato inizio o per ingiustificata sospensione della monticazione o per il mancato rispetto del piano di pascolo, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità del contratto, viene configurata come negligenza grave o inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi contrattuali;

d) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) nel caso di mancanza del rispetto delle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti nei confronti dei lavoratori;
f) nel caso di affidamento della conduzione della malga a persone diverse da quelle segnalate all'Ente Parco con la comunicazione di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Ente Parco è fatta al concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 15 - Inadempienze e penalità

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nel periodo di monticazione (compresi i trasferimenti della mandria da e verso valle) e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione di norme di legge.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli del presente capitolato, oltre alla facoltà di risoluzione del contratto prevista dal precedente art. 14, verranno applicate le seguenti penalità a insindacabile giudizio dell'Ente Parco:

1) art. 2, durata della monticazione e carico:
   - per mancato rispetto del periodo concordato con l'Ente Parco: € 15,00/giorno;
   - carico eccedente quello massimo stabilito: € 50,00/UBA;
2) art. 10, oneri particolari per la gestione della malga:
   - mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 2) e 3): € 300,00;
   - mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 4), 5) e 6): € 100,00 per ogni inadempienza;
   - mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 7): € 50,00 per ogni inadempienza;
   - mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 9): € 300,00.
3) art. 12 divieti:
   - mancato rispetto delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) 7) e 8): € 100,00 per ogni inadempienza.

Art. 16 Elenco allegati:
Piano del pascolo
Planimetrie Edifici A, B. C e D
Tavola 1, accessibilità all'Alpe Straolgio
Tavola 2, estensione dei pascoli della malga
Tavola 3, recinti, bacini di abbeverata e rete sentieristica
Tavola 4, edifici e impianti
Documentazione fotografica

Luogo e data

Per l'Ente Parco Sig. …….

Per il Concessionario Sig. …….